

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI



LINGUAGGIO AMPIO E
NON DISCRIMINATORIO



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale della Nazioni Unite proclamava e adottava la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), il documento che per la prima volta nella storia dell'umanità sancisce i diritti comuni a tutti gli esseri umani. Questo testo, nato dal desiderio di non veder mai più ripetersi gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, è il documento più tradotto al mondo, a riprova dell'universalità della sua natura e portata.

Dal 1948 ad oggi i principi della DUDU sono definiti in Convenzioni e Trattati delle Nazioni Unite che costituiscono la base dell'attuale diritto internazionale in materia di diritti umani. Gli stessi principi sono sanciti nella maggior parte delle leggi costituzionali degli stati democratici, compresa la Costituzione federale della Confederazione Svizzera.

Maggiori informazioni su [amnesty.ch](https://www.amnesty.ch)

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI SCRITTA CON UN LINGUAGGIO AMPIO, CHE UTILIZZA PAROLE E FRASI NON DISCRIMINATORIE.

QUESTO TESTO NON HA VALENZA LEGALE.

Quella che avete tra le mani è una versione della DUDU adattata da Amnesty International modificando alcune espressioni e parole del testo originale per ottenere una comunicazione sensibile al genere e non discriminatoria, con la volontà di seguire lo spirito della DUDU, che sancisce i principi di uguaglianza e non discriminazione.

La DUDU è stata scritta nel 1948, in un mondo ancora profondamente segnato dal colonialismo, dove il riconoscimento delle persone LGBTQIA+ era lontano. Questo si rifletteva anche nell'espressione scritta e parlata: la forma maschile generica era scontata ed erano presenti parole e rappresentazioni che oggi consideriamo profondamente discriminatorie e non utilizzeremmo in un testo di tale portata.

Per questo abbiamo prudentemente modificato il testo e vi proponiamo una versione che evita la terminologia razzista, non ripete gli stereotipi di genere e include tutti i generi, pur mantenendo intatto il significato originale.

Non abbiamo introdotto modifiche che avrebbero portato a una reinterpretazione dell'intenzione originale, la lingua rimane complessa e la terminologia giuridica intatta.

La nostra versione, ampia e non discriminatoria, vuole trasporre i principi e i valori della DUDU nel mondo di oggi. Vi incoraggiamo a scoprirla, a confrontarvi con il suo testo e a guardarlo con gli occhi dell'epoca in cui viviamo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutte le persone parte della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'umanità;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che le persone siano costrette a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti tra i generi, e hanno deciso di promuovere

il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni persona e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATELLANZA

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Tutte le persone sono dotate di ragione e di coscienza e devono agire le une verso le altre in spirito di fratellanza.¹

Articolo 2

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

1) Ad ogni persona spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza², di colore³, di sesso⁴, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

¹ Fratellanza: qui intesa come sentimento e vincolo di affetto che unisce le persone sulla base della comune umanità.

² Razza: il concetto di «razza» è un costrutto sociale, non una realtà. L'uso di questa parola nel 1948 aveva lo scopo di classificare le cosiddette diverse razze umane. Il concetto di razza viene qui utilizzato per i suoi effetti sociali, in particolare in termini di disuguaglianza e discriminazione.

³ Colore, vedi colorismo: a differenza del razzismo, anche se da questo derivato,

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui la persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

il colorismo è una discriminazione basata esclusivamente sul colore della pelle. Più la pelle di una persona è chiara, più la persona è apprezzata.

⁴ Sesso: il sesso di una persona è l'insieme delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che la rendono donna, uomo o intersessuale. Il genere è invece determinato dai ruoli sociali, dai comportamenti, dalle attività che la persona adotta e che la portano a essere considerata donna, uomo o androgina, secondo le norme vigenti in una determinata società in un determinato momento.

Articolo 3

DIRITTO ALLA VITA E ALLA LIBERTÀ

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

DIVIETO DI SCHIAVITÀ E DI TRATTA

Nessuna persona potrà essere tenuta in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli esseri umani saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

DIVIETO DI TORTURA

Nessuna persona potrà essere sottoposta a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.

Articolo 7

UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE

Tutte le persone sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutte le persone hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

DIRITTO ALLA PROTEZIONE GIURIDICA

Ogni persona ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso davanti a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

PROTEZIONE DALL'ARRESTO ARBITRARIO E DALL'ESILIO

Nessuna persona potrà essere arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata.

Articolo 10

DIRITTO A UN EQUO PROCESSO

Ogni persona ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale le venga rivolta.

Articolo 11

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessuna persona sarà condannata per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Articolo 12

DIRITTO ALLA SFERA PRIVATA

Nessuna persona potrà essere sottoposta a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni persona ha diritto ad essere tutelata dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

DIRITTO DI LIBERTÀ DI MOVIMENTO E DI EMIGRAZIONE

- 1) Ogni persona ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2) Ogni persona ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

DIRITTO DI ASILO

- 1) Ogni persona ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora la persona sia realmente ricercata per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

DIRITTO ALLA CITTADINANZA

- 1) Ogni persona ha diritto ad una cittadinanza.
- 2) Nessuna persona potrà essere arbitrariamente privata della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

DIRITTO DI MATRIMONIO E FAMIGLIA

- 1) Tutte le persone in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Ogni persona ha eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso delle persone che si sposano.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

DIRITTO ALLA PROPRIETÀ

- 1) Ogni persona ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altre.
- 2) Nessuna persona potrà essere arbitrariamente privata della sua proprietà.

Articolo 18

LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI INFORMAZIONE

Ogni persona ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestata per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

- 1) Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- 2) Nessuna persona può essere costretta a far parte di un'associazione.

Articolo 21

SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRITTO DI VOTO

- 1) Ogni persona ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso persone da lei liberamente scelte.

2) Ogni persona ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

DIRITTO ALLA SICUREZZA SOCIALE

Ogni persona, in quanto parte della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

DIRITTI AL LAVORO, DIRITTO A EGUALE RETRIBUZIONE PER EGUALE LAVORO

- 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- 2) Ogni persona, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- 3) Ogni persona che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lei e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- 4) Ogni persona ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

DIRITTO AL RIPOSO E ALLO SVAGO

Ogni persona ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

DIRITTO ALLA PROSPERITÀ

1) Ogni persona ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo alla alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutte le persone minorenni, nate nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

1) Ogni persona ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata

di ogni persona e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire alle persone minorenni parte del loro nucleo familiare.

Articolo 27

PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE

1) Ogni persona ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni persona ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni sua produzione scientifica, letteraria e artistica.

Articolo 28

ORDINE SOCIALE E INTERNAZIONALE

Ogni persona ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

DOVERI FONDAMENTALI

- 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ogni persona deve essere sottoposta soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà delle altre persone e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

INTERPRETAZIONE

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International è un'organizzazione non governativa attiva in tutto il mondo. Dalla sua nascita, nel 1961, si impegna per il rispetto e la promozione dei diritti umani. Più di 10 milioni di persone sostengono Amnesty.

Per mezzo di informazioni, campagne e progetti di educazione ai diritti umani, Amnesty contribuisce alla difesa e alla conoscenza dei diritti umani. L'organizzazione ha ricevuto il premio Nobel per la pace.

Amnesty è indipendente da governi, da qualsiasi ideologia politica, interesse economico o credo religioso e si batte **ogni giorno per le persone**, qualsiasi siano i loro nomi e ovunque si trovino, **quando libertà, verità, giustizia e dignità sono negate**.

Tutte le sue azioni sono basate su fatti documentati grazie a chi fa ricerca sul campo e a chi verifica e segnala le violazioni dei diritti umani.

AGISCI ORA!

Unisciti a noi per costruire un mondo più giusto. Rappresentiamo la società civile che si mobilita per costruire la più grande comunità di persone che difendono i diritti umani.

Ci attiviamo ogni giorno per cambiare la vita di altre persone, migliorando la nostra.



AMNESTY INTERNATIONAL Sezione Svizzera

Speichergasse 33 . CH-3001 Berna

+41 31 307 22 22 . info@amnesty.ch

www.amnesty.ch

AMNESTY
INTERNATIONAL

